

SENATO

Aula
16 settembre 2009

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo (414-507)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414)

Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507)

EMENDAMENTI

Art. 1
(Sistema di prevenzione)

1.500

LA RELATRICE

Approvato

All'articolo 1, comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «un rappresentante della Banca d'Italia,» aggiungere le seguenti:«un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza,».

Art. 2
(Finalità e struttura dell'archivio)

2.500

LA RELATRICE

Approvato

All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza».

2.501

LA RELATRICE

Approvato

All'articolo 2, ("Finalità e struttura dell'archivio"), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:«3. Allo scopo di rafforzare il dispositivo di prevenzione, sul piano amministrativo, del furto di identità e delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, può avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.».

Art. 3

(Dati oggetto di riscontro)

3.100

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 2 , sostituire le parole: «Con il decreto di cui all'articolo 6» con le seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 4

(Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti)

4.300

V. testo 2

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I costi economici connessi con il pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti per la verifica di autenticità dei dati oggetto di riscontro restano a loro carico e non possono essere traslati sulle condizioni economiche praticate ai consumatori finali come corrispettivo per i servizi richiesti».

4.300 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole da: «Al fine di» fino a: «assicurativi richiesti» con le seguenti:

«I costi economici connessi con il pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti per la verifica di autenticità dei dati oggetto di riscontro restano a loro carico e non possono essere traslati sulle condizioni economiche praticate ai consumatori finali come corrispettivo per i servizi richiesti; a tali fini».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per favorire il contrasto al furto d'identità)

1. Dopo l'articolo 494 del Codice penale è inserito il seguente:

"Art. 494-bis.

(Frode con falsa identità)

1. Chiunque indebitamente acquisisca, in qualsiasi forma, dati identificativi personali, codici di accesso o credenziali riservate o in qualsiasi modo formi, ricostruisca o diffonda informazioni individuali relative a persone fisiche o giuridiche al fine di organizzare attività fraudolente mediante assunzione abusiva dell'identità altrui o di una identità fittizia funzionale alla formazione di un rapporto contrattuale di qualsiasi genere, anche attraverso l'invio massivo di corrispondenza informatica ingannevole, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

2. Chiunque, ottenuti abusivamente i dati identificativi personali di cui al precedente comma o comunque avvalendosi di falsa o contraffatta documentazione di identità, concluda, sostituendosi ad altri, rapporti contrattuali ovvero di mutuo, locazione o locazione finanziaria, ovvero contratti bancari, assicurativi o societari, finanziari di investimento o di finanziamento per l'acquisto, l'abbonamento o il pagamento di beni o servizi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a 25.000 euro.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o se riguarda una pluralità di parti offese.

2. All'articolo 51, comma 3-*quinquies* del codice di procedura penale, dopo le parole: '635-*quater*' sono aggiunte le parole: '635-*quinquies*, 494-bis' e dopo le parole: 'codice penale' sono aggiunte le parole: 'nonché dei reati di cui agli articoli 55 comma 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e di cui al capo II decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196'''».

Art. 6

(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)

6.300

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.100

FRANCO PAOLO, MURA, STIFFONI

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 106, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia, dette disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari

e dei mediatori del credito. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia predisporre annualmente delle tabelle indicanti:

le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;

l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti".

b) Dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:

"Articolo 123-ter. - (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. E' preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici:

a) presentano o propongono contratti di credito al consumo:

I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvigionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.

I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa, a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 13.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi ci sia iscritto".

c) Dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:

"Articolo 123-quater. - (Sanzioni). - L'utilizzo per colpa o grave negligenza, da parte dei mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito".

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da un notaio o da un avvocato"».

6.0.101

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizione in materia di Centrale rischi)

1. Al fine di riabilitare le persone fisiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate mensili o una rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.

2. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

3. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare dell'11 febbraio 1991, n. 139, e successive aggiornamenti, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6.0.102

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Segnalazioni di mancata regolarizzazione degli inadempimenti ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Le segnalazioni di mancata regolarizzazione degli inadempimenti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004, di seguito denominato "codice", ai sistemi di informazioni creditizie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del codice, devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme, anche rateizzate, superiori a complessivi 2.000 euro.

2. Le segnalazioni relative a inadempimenti completamente regolarizzati devono restare registrate nei sistemi di informazioni creditizie di cui al comma 1, per non oltre tre anni dalla data della regolarizzazione. I sistemi di informazione creditizia, in ogni caso, prima di effettuare le suddette segnalazioni, sono obbligati a dare un congruo preavviso agli interessati, affinché gli stessi possano eventualmente intervenire.

3. I gestori dei sistemi di informazioni creditizie provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le banche dati da essi gestite alle disposizioni di cui al presente articolo, provvedendo alla immediata cancellazione delle segnalazioni di cui al comma 1.

4. Al fine di garantire la tutela del debitore, anche nella prospettiva della prevenzione del ricorso al credito illegale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare, sentite le principali associazioni per la tutela dei consumatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Garante per la protezione dei dati personali la modifica del codice, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) prevedere la tempestiva comunicazione al debitore di tutte le variazioni relative alla sua posizione all'interno dei sistemi di informazione creditizie;

b) consentire la conservazione delle informazioni all'interno dei sistemi di informazioni creditizie, previo consenso dell'interessato, indipendentemente dalla sua condizione di puntualità o morosità nei pagamenti;

c) prevedere procedure atte a garantire la tempestiva cancellazione della condizione di pagatore inadempiente al momento della regolarizzazione dell'inadempimento, assicurando

comunque la conservazione, per non oltre dodici mesi dalla data della regolarizzazione, dei dati relativi ad inadempimenti minori della somma di cui al comma 1;

d) disporre, ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei gestori dei sistemi di informazioni creditizie e delle centrali dei rischi private che violano le disposizioni di cui alla presente legge, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad accedere al sistema di informazioni creditizie, nonché la pubblicazione della notizia della violazione su uno o più quotidiani o periodici nazionali, a spese del contravventore.